



# COMUNE DI CERTALDO

PROVINCIA DI FIRENZE

Firmati all'originale:

**IL SINDACO**

Vanni Arch. Nevio

**Il Segretario Generale**

Giacomelli Dott. Alvaro

**Il Consigliere Anziano**

Fiaschi Leonetto

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dal Municipio addi 31.1.90

V. IL SINDACO

Il Segretario Generale



Certificasi dal sottoscritto Segretario che la presente deliberazione viene, per copia pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 1.2.90

ove rimarrà per 15 giorni.

Dal Municipio addi 31.1.90

Il Segretario Generale

Certificasi dal sottoscritto Segretario che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 1 FEB. 1990

al 15 FEB. 1990 e contro di essa non sono stati presentati reclami.

Dal Municipio addi 16 FEB. 1990

Il Segretario Generale

## COMUNE DI CERTALDO

Divenuta esecutiva per decorrenza del termine in seguito a pubblicazione all'Albo Pretorio.

dal 1 FEB. 1990

al 15 FEB. 1990

senza reclami.

Nota del Comitato Regionale di Controllo - Sezione Provinciale di Firenze.

Per ricevuta in data 5 FEB. 1990

Certaldo, 27 FEB. 1990

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata ripubblicata nell'Albo Pretorio dal 27-2-90

al 13-3-90

e contro la medesima non sono stati presentati reclami.

li 14-3-90

IL SEGRETARIO

N. 1554 di Prot.

Certaldo, li 31.1.90

Copie: 2

Allegati

Comitato Regionale di Controllo

Sezione Provinciale di

**FIRENZE**

## ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA del di 30 DICEMBRE 1989 Deliberazione N. 511

OGGETTO: POLIZIA MUNICIPALE - Regolamento Comunale concernente "L'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale" - Modifica.

L'anno millenovecentottanta nove il di trenta

del mese di dicembre a ore 9.30 nella Sala Comunale, dietro invito diramato

dal Sindaco si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria di prima

convocazione.

### SEDUTA PUBBLICA

Presiede l'adunanza il Sindaco Sig. Arch. Nevio Vanni

Dei Consiglieri Comunali sono presenti N. 22 e assenti sebbene invitati N. 8 come segue:

Vanni Nevio

Capecchi Marco

Maroni Roberto

Fiaschi Leonetto

Costagli Ferdinando

Murratzu Alessandro

Spini Andrea

Fiaschi Franco

Belli Franco

Tinti Tamara

Bandini Grazia

Spini Rosalba

Galgani Laura

Poli Gian Carlo

Spini Wladimiro

Presenti	Assenti
X	
	X
	X
X	
	X
	X
	X
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Lisi Mauro

Pratesi Guido

Dani Franco

Poggi Fabrizio

Lucii Maria Assunta

Migliorini Enzo

Socci Elvira

Bertelli Stefano

Romagnoli Romanello

Scialacqua Roberto

Sordi Vito

Bonini Italo

Calosi Gabriele

Tommasi Ettore

Borracchini Floriano

Presenti	Assenti
	X
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Assiste il Segretario Generale Sig. Dott. Alvaro Giacomelli

incaricato della redazione del verbale.

OGGETTO: POLIZIA MUNICIPALE - Regolamento Comunale concernente  
"L'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale" -  
Modifica.

-----  
IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria delibera n. 33 del 29.01.1988 avente per  
oggetto: "Polizia Municipale - Regolamento comunale concernente  
l'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale" art. 2 D.M.  
4.3.1987 n. 145 ed art. 5 Legge 7.3.1986 n. 65", divenuta esecutiva per  
d.t. (nota del CO.RE.CO. "per ricevuta" in data 15.2.1988) con la quale  
si approvava il Regolamento de quo.

Preso atto che in data 18.8.1989 il Ministero dell'Interno con  
proprio decreto n. 341 ha disposto la modifica dell'art. 19 del  
regolamento concernente l'armamento degli appartenenti alla polizia  
municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica  
sicurezza, di cui al decreto ministeriale 4.3.1987 n. 145.

Considerato che la norma in questione trova apposita  
regolamentazione nell'art. 22 del Regolamento Comunale di cui alla  
precedente delibera n. 33/1988, articolo che pertanto dovrà essere  
sostituito integralmente secondo quanto emanato dal Decreto Ministeriale  
suddetto.

Con voti unanimi resi nelle forme di legge dai 22 Consiglieri  
presenti e votanti e controllati dagli scrutatori in precedenza  
nominati.

D E L I B E R A

1°) di sostituire, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero  
dell'Interno n. 341 del 18.8.89, l'art. 22 del vigente Regolamento  
Comunale concernente l'armamento degli appartenenti alla Polizia  
Municipale (approvato con propria delibera n. 33 del 29.01.1988)  
nella maniera seguente:

"Qualora il poligono di tiro a segno si trovi in comune diverso da  
quello in cui prestano servizio, gli addetti alla polizia  
municipale, purché muniti del tesserino di riconoscimento e  
comandanti ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati  
a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori del  
comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa.

Il Prefetto, al quale la disposizione di servizio è comunicata dal  
Sindaco almeno sette giorni prima, può chiedere la sospensione dei  
tiri medesimi per motivi di ordine pubblico."

2°) di notificare copia della presente al Comandante del Corpo di  
Polizia Municipale per le procedure di sua  
competenza.

\_\_\_\_\_

Firmati all'originale:

IL SINDACO

Vanni Arch. Nevio

Il Segretario Generale

Giacomelli Dott. Alvaro

Il Consigliere Anziano

Fiaschi Leonetto

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dal Municipio addi 8 febbraio 1988

V. IL SINDACO

Il Segretario Generale

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, la presente deliberazione viene, per copia pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 10 febbraio 1988 ove rimarrà per 15 giorni.

Dal Municipio addi 9 febbraio 1988

Il Segretario Generale

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 10 FEB. 1988 al 24 FEB. 1988 e contro di essa non sono stati presentati reclami.

Dal Municipio addi 25 FEB. 1988

Il Segretario Generale

COMUNE DI CERTALDO

Divenuta esecutiva per decorrenza del termine in seguito a pubblicazione all'Albo Pretorio. dal 10 FEB. 1988 al 24 FEB. 1988 senza reclami.

Nota del Comitato Regionale di Controllo - Sezione Provinciale di Firenze. « Per ricevuta » in data 15 FEB. 1988 - 8 MAR. 1988 Certaldo, IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio dal 9-3-1988 al 23-3-1988 e contro la medesima non sono stati presentati reclami. li 24-3-1988

IL SEGRETARIO



COMUNE DI CERTALDO

PROVINCIA DI FIRENZE

N. 1916 di Prot.

Certaldo, li 9 febbraio 1988

Copie: 2

Allegati

Comitato Regionale di Controllo

Sezione Provinciale di

FIRENZE

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA del di 29 GENNAIO 1988 Deliberazione N. 33

OGGETTO POLIZIA MUNICIPALE - Regolamento comunale concernente "L'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale" - Art. 2 D.M. 4.3.1987, N. 145 (in G.U. 89/1987) ed art. 5 L. 7.3.1986 n. 65 - Approvazione.

L'anno millenovecentottanta otto il di ventinove del mese di gennaio a ore 21.30 nella Sala Comunale, dietro invito diramato dal Sindaco si è riunito il Consiglio Comunale in sessione stra ordinaria di prima convocazione.

SEDUTA PUBBLICA

Presiede l'adunanza il Sindaco Sig. Arch. Nevio Vanni

Dei Consiglieri Comunali sono presenti N. 16 e assenti sebbene invitati N. 14 come segue:

Vanni Nevio
Capecchi Marco
Maroni Roberto
Fiaschi Leonetto
Costagli Ferdinando
Murratzu Alessandro
Spini Andrea
Fiaschi Franco
Belli Franco
Tinti Tamara
Bandini Grazia
Spini Rosalba
Galgani Laura
Poli Gian Carlo
Spini Wladimiro

Table with 2 columns: Presenti, Assenti. Rows correspond to the list of council members.

Lisi Mauro
Pratesi Guido
Dani Franco
Poggi Fabrizio
Lucii Maria Assunta
Migliorini Enzo
Socci Elvira
Bertelli Stefano
Romagnoli Romanello
Scialacqua Roberto
Sordi Vito
Bonini Italo
Calosi Gabriele
Tommasi Ettore
Borracchini Floriano

Table with 2 columns: Presenti, Assenti. Rows correspond to the list of council members.

Assiste il Segretario Generale Sig. Dott. Alvaro Giacomelli incaricato della redazione del verbale.

OGGETTO: POLIZIA MUNICIPALE - Regolamento comunale concernente "L'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale" - Art. 2 D.M. 4.3.1987, N. 145 (in G.U. 89/1987) ed art. 5 L. 7.3.1986 n. 65 - Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 7 marzo 1986 n. 65, recante: "Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale" che, all'art. 5, quinto comma, testualmente recita:

Art. 5 - Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza.

..... omissis .....

5. Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previste dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purchè nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'art. 4. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'Interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso.

Visto che le modalità di cui al 5° comma prima riportato sono state stabilite con il regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145 (G.U. n. 89 del 16.4.1987) che, all'art. 2, testualmente recita:

"Art. 2 - Rinvio ai regolamenti comunali.

1. Con regolamento dell'ente di appartenenza, osservate le disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni, nonchè quelle del presente regolamento, sono determinati i servizi di polizia municipale per i quali gli addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonchè i termini e le modalità del servizio prestato con armi.

2. Fermo restando il disposto dell'art. 11 della legge 7 marzo 1986 n. 65, il regolamento è comunicato al prefetto.

3. Per motivi particolari di sicurezza e tenuto conto degli indici locali di criminalità, il prefetto può chiedere al Sindaco che tutti gli addetti alla polizia municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza prestino servizio armato."

Ritenuto di dovere dare corso all'adozione del previsto regolamento comunale.

Vista la circolare del Ministero dell'Interno, Direzione Generale dell'Amministrazione Civile - Direzione Centrale dei Segretari Comunali e Provinciali e del personale degli Enti locali n. 3187 in data 2 marzo 1987.

Vista la circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione Centrale per gli affari generali, Ufficio Studi e Legislazione n. 559, in data 14 maggio 1987.

Considerata pertanto, la necessità di dare corso all'approvazione del regolamento così come la predetta norma dispone, nel testo proposto dalla Giunta ai sensi dell'art. 139, n. 7, del T.U.L.C.P. n. 148/1915.

Visto l'art. 62 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni.

Con voti unanimi resi nelle forme di legge dai 16 Consiglieri presenti e votanti e controllati dagli scrutatori in precedenza nominati;

D E L I B E R A

1°) Di approvare il "Regolamento Comunale concernente l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale" che si compone di 26 articoli, nel testo allegato A) alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale.

2°) Di dare atto che il presente provvedimento sarà comunicato:

- al Ministero dell'Interno a norma e con le modalità di cui all'art. 11 della legge n. 65/1986;
- alla Prefettura a norma dell'art. 2, 2° comma, del D.M. 4 marzo 1987, n. 145.

ALLEGATO A)

Articolo      Descrizione

**CAPO I - NORME GENERALI**

- 1 Oggetto del regolamento
- 2 Tipo delle armi in dotazione

**CAPO II - FORNITURA E CONSERVAZIONE DELLE ARMI E DEL MUNIZIONAMENTO**

- 3 Acquisto delle armi e del munizionamento
- 4 Deposito delle armi - Consegnatario
- 5 Assunzione in carico e custodia delle armi e del munizionamento
- 6 Registro di carico delle armi e delle munizioni
- 7 Consegna delle armi e del munizionamento
- 8 Doveri dell'assegnatario dell'arma
- 9 Controlli e sorveglianza
- 10 Doveri del responsabile del servizio
- 11 Denuncia di smarrimento o furto dell'arma

**CAPO III - TERMINI E MODALITA' DEL SERVIZIO PRESTATO CON ARMI**

- 12 Determinazione dei servizi da svolgersi con armi in via continuativa
- 13 Determinazione dei servizi svolti senza armi
- 14 Servizi prestati con arma
- 15 Modalità per l'assegnazione dell'arma
- 16 Prelevamento e versamento dell'arma
- 17 Servizi di collegamento e di rappresentanza
- 18 Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto
- 19 Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza
- 20 Assegnazione dell'arma per difesa personale

**CAPO IV - ADDESTRAMENTO**

- 21 Addestramento
- 22 Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

**CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI**

- 23 Pubblicità del regolamento
- 24 Comunicazione del regolamento
- 25 Leggi ed atti regolamentari
- 26 Entrata in vigore del presente regolamento.

**CAPO I - NORME GENERALI**

**Art. 1 - Oggetto del regolamento.**

Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione dei servizi di polizia municipale, per i quali gli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonché i termini e le modalità del servizio prestato con armi.

**Art. 2 - Tipo delle armi in dotazione.**

Gli addetti alla polizia municipale aventi la qualità di agente di pubblica sicurezza saranno dotati delle armi di cui al seguente prospetto:

PERSONALE		ANNOTAZIONI	
*PISTOLA			
Semiautomatica	Modello	Calibro	
oppure a			
rotazione			
Maschile	Semiautomatica	Beretta	765

Non si ritiene necessario dotare la polizia municipale:

- a) della sciabola per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche;
- b) di arma lunga comune da sparo per i servizi di polizia rurale e zoofila.

**CAPO II - FORNITURA E CONSERVAZIONE DELLE ARMI E DEL MUNIZIONAMENTO**

#### **Art. 3 - Acquisto delle armi e del munizionamento**

L'acquisto delle armi e del munizionamento, nel rispetto delle norme di cui al precedente art. 2 e nel numero determinato dal Sindaco ai sensi dell'art. 3 del regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987 n. 145 sarà disposto con deliberazione della giunta municipale.

Copia delle fatture dopo averne trascritto gli estremi della registrazione di carico nell'apposito registro di cui al successivo art. 6, sarà conservata dal responsabile del servizio come allegato al registro di carico delle armi e delle munizioni.

#### **Art. 4 - Deposito delle armi - Consegnatario**

Tenuto conto che il numero delle armi non è superiore a 15 e le munizioni non superiori a 2.000 cartucce, in questo comune non è istituita l'armeria e, pertanto:

- le funzioni di consegnatario delle armi sono svolte dal responsabile del corpo o dal vice di Polizia Municipale;

- le armi sono assegnate, ritirate e controllate osservando le norme di cui ai successivi articoli 5, 7, 8 e 9;

- al responsabile del servizio che dovrà ottenere la qualità di agente di pubblica sicurezza, l'assegnazione dell'arma sarà fatta in via continuativa. L'accesso nel locale in cui sono custodite le armi è consentito esclusivamente al Sindaco o assessore delegato, al responsabile del servizio di polizia municipale; l'accesso è altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta responsabilità del responsabile del servizio di polizia municipale se presente.

Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo a ciò appositamente predisposto, diverso da quello in cui sono siti gli armadi contenenti le armi ed il munizionamento.

Nel luogo per il carico e scarico delle armi sono affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.

L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

#### **Art. 5 - Assunzione in carico e custodia delle armi e del munizionamento**

Al momento di ricevere la fornitura delle armi e del munizionamento, il responsabile del servizio della polizia municipale, le assumerà in carico nell'apposito registro.

Le munizioni e le fondine sono conservate in armadi metallici corazzati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte, distinti da quelli delle armi, di uguali caratteristiche.

Le chiavi di accesso al locale e agli armadi metallici, in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono conservate, durante le ore di servizio, dal capo ufficio che ne risponde. Fuori dell'orario di servizio dette chiavi sono custodite nella cassaforte dell'ufficio in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di sé dal consegnatario.

Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del responsabile del servizio di polizia municipale, in busta sigillata controfirmata da lui in cassaforte o armadio corazzato.

#### **Art. 6 - Registro di carico delle armi e delle munizioni**

L'ufficio di polizia è dotato del registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal questore. I movimenti giornalieri di prelevamento o versamento delle armi e munizioni devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal responsabile del servizio di polizia municipale.

#### **Art. 7 - Consegna delle armi e del munizionamento**

Gli appartenenti alla polizia municipale aventi la qualità di "Agente di Pubblica Sicurezza", al momento di ricevere in dotazione le armi ed il munizionamento dovranno sottoscrivere, per ricevuta, il registro di cui al precedente art. 6 sul quale dovranno sempre essere registrate anche le riconsegne.

Fino a quando l'arma ed il munizionamento non saranno restituiti

dovranno essere custodite a cura e sotto la responsabilità del ricevente, nel rigoroso ed assoluto rispetto delle norme vigenti.

#### Art. 8 - Doveri dell'assegnatario dell'arma

L'addetto alla polizia municipale, cui è assegnata l'arma deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- d) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui ai successivi artt. 21 e 22.  
E' fatto obbligo, inoltre, agli addetti alla polizia municipale cui è assegnata l'arma in via continuativa come previsto dal successivo art. 15, di osservare, per la custodia delle armi al proprio domicilio, le seguenti prescrizioni:
  - a) l'arma, quando non sotto il diretto personale controllo dell'assegnatario, dovrà essere riposta scarica, chiusa a chiave in modo che non possa essere mai nella disponibilità di altri, nemmeno dei familiari;
  - b) in mobile diverso e con le stesse precauzioni dovranno essere conservate le munizioni.

#### Art. 9 - Controlli e sorveglianza

Controlli giornalieri sono effettuati dal responsabile all'inizio e alla fine del servizio, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico.

L'esito dei controlli è riportato sul registro di cui al precedente art. 6.

Il Sindaco, l'assessore delegato, il responsabile del servizio della polizia municipale dispongono visite di controllo e ispezioni interne periodiche.

#### Art. 10 - Doveri del responsabile del servizio

Il responsabile del servizio cura con la massima diligenza:

- a) la custodia e conservazione delle armi e delle munizioni, dei registri e della documentazione, delle chiavi, a lui commesse ai sensi degli articoli precedenti;
- b) la effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
- c) la tenuta dei registri e della documentazione;
- d) la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni.

#### Art. 11 - Denuncia di smarrimento o furto dell'arma

Dello smarrimento o del furto d'armi o di parti di esse nonché delle munizioni, a cura del consegnatario o dell'assegnatario deve essere fatta immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al più vicino comando dei carabinieri.

Copia della denuncia dovrà essere trasmessa al Sindaco il quale dopo una attenta valutazione delle circostanze e del fatto, ne darà notizia al Prefetto proponendo l'eventuale adozione di provvedimenti di revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

#### CAPO III - TERMINI E MODALITA' DEL SERVIZIO PRESTATO CON ARMI

#### Art. 12 - Determinazione dei servizi da svolgersi con armi in via continuativa.

Sono svolti in via continuativa con armi e con personale ad essi specificatamente destinato, i servizi di polizia municipale come segue:

- 1) Tutti i servizi notturni (dal tramonto alla levata del sole);
- 2) Tutti i servizi di assistenza per l'esecuzione di ordinanze;
- 3) Servizi di polizia stradale
- 4) Servizi di pattugliamento
- 5) Servizi di polizia municipale
- 6) servizi di pronto intervento.

Al personale di polizia municipale addetto ai servizi elencati l'arma è assegnata in via continuativa.

#### Art. 13 - Determinazione dei servizi svolti senza armi.

Sono svolti di norma senza armi o con personale ad essi destinato

in maniera non continuativa, i seguenti servizi:

- 1) Cerimonie civili e religiose
- 2) Servizi di rappresentanza.

Al personale di polizia municipale avente la qualifica di agente di pubblica sicurezza addetto ai servizi elencati, l'arma, se non già assegnata in via continuativa in applicazione del precedente art. 12, è assegnata di volta in volta in relazione a particolari motivate circostanze.

#### Art. 14 - Servizi prestati con arma

Gli addetti alla polizia municipale che esplicano servizi muniti dell'arma in dotazione, di regola, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.

Nei casi in cui, debitamente autorizzato (art. 4 legge n. 65/1986) viene prestato servizio in abito civile, nonchè nei soli casi di assegnazione dell'arma in via continuativa (art. 6, 2° comma, del Regolamento approvato con D.M. n. 145/1987) fuori servizio, l'arma dovrà essere portata in modo non visibile.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

#### Art. 15 - Modalità per l'assegnazione dell'arma

##### 1) Assegnazione in via continuativa

L'assegnazione dell'arma in via continuativa sarà disposta dal Sindaco per un periodo non superiore ad anni 5, prorogabile con singoli provvedimenti dai quali dovranno rilevarsi:

- a) Le generalità complete dell'agente;
  - b) gli estremi del provvedimento prefettizio di conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza;
  - c) la descrizione dell'arma (tipo, modello, calibro, matricola, ecc.);
  - d) la descrizione del munizionamento.
- Del provvedimento è fatta menzione, ed annualmente confermato, nel tesserino di identificazione che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé.

Al momento della consegna ne sarà fatta annotazione, con sottoscrizione per ricevuta, in calce allo stesso provvedimento.

Un elenco delle assegnazioni fatte sarà trasmesso al Prefetto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Sindaco, con apposito provvedimento che sarà trasmesso in copia al Prefetto, provvede alla revisione dell'elenco.

##### 2) Assegnazione in via occasionale

L'assegnazione dell'arma per servizi svolti occasionalmente o con personale ad essi destinato in maniera non continuativa sarà disposto di volta in volta con provvedimento del Sindaco.

Il provvedimento dovrà contenere tutti i dati di cui al precedente n. 1 lettere da a) a d), nonchè:

- il servizio da espletare in armi;
  - la durata del servizio;
  - l'obbligo di riconsegnare l'arma appena ultimato il servizio.
- In ogni caso nessuna arma potrà essere assegnata, nè in via continuativa, nè in via occasionale, in assenza dell'attestazione relativa all'addestramento di cui al successivo articolo 21.

#### Art. 16 - Prelevamento e versamento dell'arma

L'arma assegnata in via continuativa, è prelevata previa annotazione degli estremi del documento autorizzativo di cui al precedente articolo 15, nel registro di cui all'art. 6 L'arma deve essere immediatamente versata nel medesimo deposito quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute comunque a mancare le condizioni che ne determinarono l'assegnazione.

L'arma assegnata occasionalmente è prelevata, all'inizio del servizio, presso il deposito della polizia municipale e alla stessa deve essere versata al termine del servizio medesimo.

L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente versata al deposito allorquando viene meno la qualità di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dall'amministrazione, o dal Prefetto.

#### Art. 17 - Servizio di collegamento e di rappresentanza



I servizi di collegamento e di rappresentanza esplicati fuori dal territorio del Comune sono svolti di massima senza armi; tuttavia, agli addetti alla polizia municipale cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto della medesima nei Comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

**Art. 18 - Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto**

I servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale comunale per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati di massima senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale, ai sensi del regolamento comunale del Comune presso cui il comando viene richiesto.

Nei casi previsti dal precedente art. 17 e dal precedente comma il Sindaco dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori del territorio comunale, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

**Art. 19 - Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza**

Gli addetti alla polizia municipale che collaborano con le forze di polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65, esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

**Art. 20 - Assegnazione dell'arma per difesa personale**

A prescindere dalla natura del servizio, con provvedimento del Sindaco specificatamente motivato, l'arma potrà essere assegnata, in via continuativa, anche in relazione alla necessità di uno o più addetti di essere costantemente armati per difesa personale.

Per difesa personale l'arma potrà essere assegnata a condizione:

- a) che la necessità di difesa personale trovi fondamento in elementi attinenti al servizio;
- b) che l'autorizzazione trovi rigida limitazione territoriale con assoluto divieto di portarla fuori dal territorio comunale.

#### CAPO IV - ADDESTRAMENTO

**Art. 21 - Addestramento**

Gli addetti alla polizia municipale che rivestono la qualità di agente di pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso il poligono di Firenze od altro convenzionato abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

La convenzione dovrà essere comunicata al Prefetto.

Oltre quanto previsto dal 1° comma di questo articolo, il Sindaco può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti alla polizia municipale o per quelli fra essi che svolgono particolari servizi.

**Art. 22 - Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno**

Qualora il poligono di tiro si trovi in comune diverso da quello in cui prestano servizio gli addetti alla polizia municipale, l'autorizzazione a portare le armi in dotazione fino al campo di tiro e viceversa è rilasciata dal questore, ai sensi della legge 18.6.1969, n. 323, ed ha la durata di 6 anni.

A tal fine, il Sindaco trasmette al Questore l'elenco nominativo degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza ed annota gli estremi dell'autorizzazione, con la data della scadenza, nel tesserino di identificazione o altro documento.

**Art. 23 - Pubblicità del regolamento**

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 62, 6° comma, del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, e dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Altra copia sarà depositata ed affissa nel locale in cui sono siti gli armadi di ricovero delle armi e delle munizioni, a disposizione degli addetti al servizio.

**Art. 24 - Comunicazione del regolamento**

Il presente regolamento, che costituisce norma integrativa del Regolamento organico generale del personale comunale, sarà comunicato:

- al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario di Governo così come disposto dall'art. 11 della legge 6 marzo 1986, n. 65;
- al Prefetto, così come disposto dall'art. 2, 2° comma, del D.M. 4 marzo 1987, n. 145.

**Art. 25 - Leggi ed atti regolamentari**

Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme di cui:

- alla legge 7 marzo 1986 n. 65;
- alle leggi regionali sulla Polizia Locale;
- al T.U.L.C.P. vigente;
- al D.M. 4 marzo 1987 n. 145.

Infine dovranno essere sempre "osservate le disposizioni vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni".

**Art. 26 - Entrata in vigore del presente regolamento**

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza della sua ripubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 62, 3° comma, del T.U. 3 marzo 1934 n. 383, e successive modificazioni ed aggiunte, munito degli estremi del provvedimento di esame da parte del Co.Re.Co..